

REGOLAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

È il documento che contiene le norme costitutive, le finalità, gli organi e le loro funzioni, l'organizzazione amministrativa e le disposizioni legislative del Parco. Viene approvato dal Consiglio Direttivo.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 3 luglio 1991. Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.20774/1198/91 del 23 luglio 1991, esecutiva a sensi di legge. Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10 dicembre 1991.

Generalità

- art.1 - Costituzione del Parco
- art.2 - Finalità del Parco

Organi

- art.3 - Organi dell'Ente Gestore
- art.4 - Funzioni del Consiglio Provinciale
- art.5 - Adempimenti del Consiglio Provinciale
- art.6 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo
- art.7 - Funzioni del Consiglio Direttivo
- art.8 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
- art.9 - Funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo

Organizzazione

- art.10 - Il Direttore tecnico del Parco. Compiti e funzioni
- art.11 - Criteri e modalità di nomina del direttore del Parco
- art.12 - Strutture e supporti tecnico-amministrativi e scientifici

Partecipazione

- art.13 - Assemblea dei Sindaci
- art.14 - Comitato Tecnico-Agricolo
- art.15 - Criteri generali per le modalità di gestione del Parco
- art.16 - Consultazioni e partecipazione dei Comuni. Pareri
- art.17 - Informazione, consultazione e partecipazione delle componenti sociali. Pareri

Mezzi finanziari

- art.18 - Mezzi finanziari

Disposizioni finali e transitorie

- art.19 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – GENERALITA’

art.1 - Costituzione del Parco

1. In esecuzione della l.r. 23 aprile 1990, n.24 è istituito il Parco Regionale di cintura metropolitana "Parco Agricolo Sud Milano".
2. Il "Parco Agricolo Sud Milano" comprende le aree delimitate (Allegato A) della sopra citata legge, che interessano i seguenti 61 Comuni: Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de'Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S.Donato Milanese, S.Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido S.Giacomo.
3. I Confini del Parco sono delimitati, a cura dell'Ente Gestore, da tabelle con la scritta "Parco Agricolo Sud Milano", aventi le caratteristiche di cui all'art.32 della l.r. 30/11/1983, n.86.
4. Il Parco ha sede presso la Provincia di Milano - Ente Gestore del Parco. In relazione a necessità operative potranno essere previste sedi di collegamento.
5. L'Ente Gestore - su proposta del Consiglio Direttivo - può proporre alla Regione modifiche territoriali al Parco. I Comuni possono richiedere all'Ente Gestore di aderire al Parco proponendo l'inclusione in esso di propri territori in ordine alle finalità di cui all'articolo n.2 della legge istitutiva.

Il piano territoriale di coordinamento, di cui all'art.17 della legge istitutiva, può disporre modifiche e integrazioni alla delimitazione territoriale del Parco per un migliore conseguimento delle finalità, compresa l'eliminazione di eventuali errori che emergessero nella verifica della perimetrazione.

art.2 - Finalità del Parco

1. Le finalità del Parco sono quelle indicate dall'art.2 comma 1 della l.r. 23 aprile 1990, n.24.
2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco.
3. Nel Parco possono essere previsti specifici ambiti ove realizzare strutture per lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, delle attività connesse con le finalità dell'area protetta e ciò nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.

TITOLO II – ORGANI

art.3 - Organi dell'Ente Gestore

1. Sono organi del Parco:
 - il Consiglio Provinciale
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente

art.4 - Funzioni del Consiglio Provinciale

1. Spetta al Consiglio Provinciale la nomina dei membri del Consiglio Direttivo a norma degli articoli artt.6 e 7 della l.r. 23 aprile 1990, n.24.
2. Il Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei consiglieri provinciali, delibera:
 - a) il regolamento del Parco e le eventuali modifiche;
 - b) le previsioni annuali di spesa e il conto consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla Provincia, dai Comuni, dalla Regione, nonché da altri enti pubblici e privati alla gestione del Parco;
 - c) la proposta di piano territoriale di coordinamento di cui all'art.17 della l.r. 30 novembre 1983, n.86 e in base all'art.13 comma 2 della l.r. 23 aprile 1990, n.24;
 - d) il piano triennale di gestione di cui all'art.17 della l.r. 30 novembre 1983, n.86; il predetto piano dovrà essere articolato in programmi attuativi annuali;
 - e) i piani di settore di cui all'art.20 della l.r. 30 novembre 1983, n.86;
 - f) i regolamenti d'uso di cui all'art.20, l.r. 30 novembre 1983, n.86;
 - g) il regolamento per l'organizzazione e l'articolazione anche decentrata delle strutture operative del Parco;
 - h) la nomina, conferma, revoca e sostituzione del Direttore del Parco.

Il Consiglio Provinciale esercita le altre funzioni ad esso demandate alle leggi.

art.5 - Adempimenti del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno due volte all'anno:
 - a) prima dell'approvazione del proprio bilancio preventivo annuale e triennale;
 - b) prima del proprio conto consuntivo per deliberare rispettivamente sulle previsioni annuali e triennali di spesa e sul conto consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, nonché da altri enti pubblici e privati alla gestione del Parco .
2. Il Consiglio Provinciale si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo sottoporrà alla sua approvazione i punti di cui al comma 2, art.4.
3. Il Consiglio Provinciale potrà inoltre riunirsi per altre richieste motivate, espresse da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, o richieste da 1/5 dei Consiglieri Provinciali

art.6 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 10 membri, di cui due Vice Presidenti.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Provincia di Milano o dall'Assessore da lui permanentemente delegato.

3. Fanno parte del Consiglio Direttivo:
 - a) il Sindaco del Comune di Milano o un suo delegato permanente, con funzioni di Vicepresidente;
 - b) tre Consiglieri Provinciali eletti dal Consiglio Provinciale, di cui uno espresso dalla minoranza;
 - c) quattro membri di cui uno espresso dalla minoranza, rappresentanti dei Comuni facenti parte del Parco, designati dall'Assemblea dei Sindaci, o loro delegati, nel proprio seno, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;
 - d) due membri scelti tra i soggetti indicati, rispettivamente, dalle organizzazioni degli agricoltori e dalle associazioni ambientaliste.
4. I membri del Consiglio Direttivo di cui alla lettera d) del precedente terzo comma non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste per i Consiglieri Comunali dalla legge 23 aprile 1981, n.154.
5. Il Consiglio Direttivo resta in carica quanto il Consiglio Provinciale ed esercita le sue funzioni fino alla nomina di almeno i due terzi del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente eletto dalla Assemblea dei Sindaci può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Allo stesso sarà corrisposto un gettone di presenza secondo modalità decise dal Consiglio Direttivo.
7. Ai componenti del Consiglio Direttivo è attribuita una indennità di carica nei limiti previsti dalla legge.

art.7 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo assume tutti gli atti di amministrazione concernenti la gestione del Parco, compreso il rapporto annuale di gestione, di cui all'art.15 della l.r. 23 aprile 1990, n.24.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente di cui alla lettera c), terzo comma dell'art.6 della l.r. 23 aprile 1990, n.24.
3. Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente a stare in giudizio.
4. Il Consiglio Direttivo ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno un rappresentante per il Comitato Tecnico-Agricolo.
6. Spetta al Consiglio Direttivo ogni altra funzione dell'Ente Gestore che non sia attribuita dalle leggi o dal presente regolamento al Consiglio Provinciale, al Presidente o al Direttore

art.8 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno tre dei suoi componenti.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o telegramma riportante l'ordine del giorno e fatta pervenire almeno una settimana prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta pervenire tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.
3. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica compreso il Presidente o un Vice Presidente.
4. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della seduta è costituito dalla raccolta delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Il segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige il processo verbale nel

quale sono indicate le deliberazioni adottate ed eventuali comunicazioni fatte nel corso della riunione.

6. Ogni componente può chiedere l'inserimento nel testo del processo verbale e della deliberazione in discussione di proprie dichiarazioni.

art.9 - Funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
2. Inoltre:
 - firma gli atti del Consiglio Direttivo;
 - formalizza i pareri e le autorizzazioni sulla base dell'istruttoria predisposta dal Direttore;
 - sottoscrive i contratti in nome per conto dell'Ente Gestore;
 - irroga le sanzioni di cui all'art.27 e seguenti della l.r. 13/11/1983, n.86 e successive modifiche;
 - sovrintende agli uffici e servizi del Parco ed attende a tutti quegli adempimenti che gli siano demandati;
 - sovrintende alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi boschivi, ferma restando le competenze tecniche degli organi forestali; in caso d'urgenza dichiara lo stato di grave pericolosità ai sensi e agli effetti dell'art.9 della l. 1/3/1975, n.47.
3. In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione, per la decadenza dei provvedimenti.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte da uno dei due Vice Presidenti all'uopo delegati.
5. Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue funzioni ai componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

art.10 - Il Direttore Tecnico del Parco. Compiti e funzioni

1. Il Direttore del Parco, designato e nominato secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento del Parco:
 - è responsabile della direzione tecnica del Parco, secondo le direttive, i criteri e i programmi stabiliti dal Consiglio Provinciale e dal Consiglio Direttivo;
 - dirige la struttura operativa del Parco;
 - esprime parere consultivo sul conferimento di incarichi professionali;
 - cura, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio Direttivo, l'esecuzione degli adempimenti tecnici relativi all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e del Consiglio Direttivo;
 - collabora, con gli organi di supporto tecnico-amministrativo della Provincia di Milano, e si avvale della struttura operativa del Parco per la predisposizione degli atti amministrativi inerenti al Parco stesso;
 - organizza, dal punto di vista tecnico, d'intesa con i servizi provinciali interessati, il servizio di vigilanza nel Parco e il servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi, avvalendosi anche della collaborazione del servizio volontario di vigilanza ecologica;
 - partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico-Agricolo senza diritto di voto;
 - esercita tutti gli altri compiti demandatigli dal Consiglio Direttivo;
 - partecipa ai lavori delle commissioni tecnico-consultive;
 - predispone le istruttorie relative alle delibere degli organi del Parco.

art.11 - Criteri e modalità di nomina del direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Consiglio Provinciale, tramite esperimento di concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a persone laureate in architettura, ingegneria civile, urbanistica, biologia, geologia, scienze forestali ed agrarie. Si potrà procedere anche mediante un contratto di diritto privato a persona avente i requisiti indicati; l'incarico - conferito dal Consiglio Provinciale su proposta del Consiglio Direttivo, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati - ha la durata massima di cinque anni e può essere rinnovato per i periodi stabiliti dal Consiglio Provinciale.
2. Il trattamento giuridico-economico è corrispondente a quello previsto per la 2° qualifica dirigenziale ai sensi del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali.
3. Il relativo impegno di lavoro prevede il tempo pieno e non è compatibile con attività professionali. In ogni caso non potrà essere autorizzato a svolgere attività nei comuni che interessano il Parco.

Al Direttore competono tutte le responsabilità di pubblico funzionario.

art.12 - Strutture e supporti tecnico-amministrativi e scientifici

1. Il Parco è dotato di proprie strutture accorpate all'area di programmazione e sviluppo economico.
Gli organi del Parco si possono avvalere, per l'espletamento delle proprie attività, del supporto tecnico-amministrativo e scientifico delle strutture dell'Amministrazione Provinciale di Milano, nonchè di quelle dei Comuni facenti parte del Parco.
Il coordinatore dell'area di programmazione e sviluppo economico, vista le proposte degli

- atti deliberativi predisposti dal Direttore del Parco nei casi di vacanza, assenza o impedimento, anche temporaneo, sostituisce il segretario. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Milano esercita le proprie funzioni anche in merito al bilancio del Parco.
2. Il Consiglio Direttivo per le competenze ad esso attribuite può avvalersi della collaborazione di tutti gli enti pubblici e privati.
 3. Il Consiglio Direttivo in materia agricola, forestale e vegetazionale può avvalersi della collaborazione tecnico-consultiva del Servizio Provinciale Agricoltura Foreste Alimentazione (SPAFA), del Corpo Forestale dello Stato e dell'Azienda regionale delle Foreste e dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante.
 4. Il Consiglio Direttivo, se occorre, potrà avvalersi altresì, previa convenzione, di consulenze tecniche e scientifiche particolari problemi.
 5. Al segretario del Parco e ai dirigenti delle strutture dell'Amministrazione Provinciale di Milano impegnate nell'attività del Parco medesimo e chiamati di volta in volta a presenziare al Consiglio Direttivo, sarà erogato un gettone di presenza secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo stesso.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE

art.13 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci, o loro delegati del Parco elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei presenti. I delegati dei Sindaci devono essere Consiglieri Comunali. I componenti del Consiglio Direttivo designati dall'Assemblea dei Sindaci hanno delega permanente.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi componenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata riportante l'ordine del giorno, e fatta pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza, convoca l'Assemblea, organizza e coordina i lavori, sottoscrive i relativi verbali.
In caso di assenza del Presidente presiede il Consigliere più anziano d'età.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualora vi intervengano almeno un terzo dei componenti.
5. L'Assemblea formula i seguenti pareri:
 - sul regolamento del Parco e sulle sue modifiche;
 - sulla proposta di piano territoriale di coordinamento;
 - sugli altri strumenti di pianificazione quali il piano di gestione (ex art.17, commi 6 e 7, l.r. 86/83) e piani di settore e regolamenti d'uso ex art.20 l.r. 86/83.
6. Il parere sulla proposta di piano territoriale di coordinamento è obbligatorio e vincolante e deve essere espresso a maggioranza assoluta dall'Assemblea entro 180 giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo: decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. I pareri espressi di cui al precedente comma 5, unitamente alle eventuali controdeduzioni del Consiglio Direttivo e dell'Ente Gestore, sono da questi inviati alla Giunta Regionale insieme alla relative proposte di regolamento o di piano.
7. Alla Assemblea dei Sindaci partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola.
8. L'Assemblea dei Sindaci designa i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo con votazione separata tra maggioranza e minoranza.
Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Sindaci il rapporto di gestione.

art.14 - Comitato Tecnico Agricolo

1. Al Comitato Tecnico Agricolo sono affidati l'esame ed i pareri consultivi su tutti gli interventi diretti e riflessi che riguardano l'esercizio dell'attività agricola.
2. Detto Comitato risulta così composto:
 - da un componente del Consiglio Direttivo, designato nel suo seno, che ne assume la presidenza;
 - da un funzionario dell'Assessorato Provinciale all'agricoltura ed ambiente;
 - da un componente designato dallo SPAFA;
 - da un componente designato dal Corpo Forestale dello Stato;
 - da un componente designato di concerto dall'Assessore Regionale all'agricoltura e dall'Assessore Regionale all'ambiente ed ecologia;
 - da un rappresentante del Consorzio "E. Villoresi" e un rappresentante del Consorzio per lo sviluppo e il miglioramento agricolo e per la bonifica integrale del Binaschino;

- da tre componenti designati dalle Organizzazioni professionali agricole e da un rappresentante designato di concerto dall'Ordine degli agronomi e dal Collegio dei periti agrari;
 - da un esperto in temi ecologico-paesaggistici nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Al Comitato compete in particolare:
 - a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;
 - b) concorrere alla stesura del piano di settore agricolo;
 - c) coadiuvare il Direttore negli indirizzi di gestione del Parco;
 - d) fornire un supporto conoscitivo al Consiglio Direttivo.
 4. Ai componenti del Comitato Tecnico Agricolo sarà erogato un gettone di presenza stabilito dal Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Tecnico-Agricolo con solo diritto di parola.

art.15 - Criteri generali per le modalità di gestione del Parco

1. Le modalità di gestione si ispirano ai seguenti criteri:
 - promuovere il coinvolgimento in forma attiva dei Comuni, delle forze sociali, locali e delle associazioni ambientaliste, da attuarsi anche mediante accordi di programma o protocolli d'intesa;
 - ricorrere ai Comuni, singoli o associati, e alle forze sociali, alle associazioni di categoria e di volontariato per l'affidamento di compiti attuativi, gestionali e progettuali di opere ed interventi non riservati esplicitamente alla Provincia dal piano;
 - coinvolgere le forze e gli operatori agricoli per la qualificazione e la manutenzione del paesaggio agrario, da attuarsi anche mediante forme di convenzionamento, di incentivazione o di indennizzo.

art.16 - Consultazione e partecipazione dei comuni. Pareri

1. I Comuni facenti parte del Parco esprimono un proprio parere sul rapporto annuale di gestione entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo.
2. I Comuni facenti parte del Parco esprimono proprie autonome osservazioni al piano territoriale di coordinamento entro i trenta giorni antecedenti l'Assemblea dei Sindaci appositamente convocata.
3. I Comuni facenti parte del Parco concorrono, anche con lo strumento della convenzione, alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse sovracomunale previsti dall'art.16 della l.r. n.24/90.
Gli interventi di interesse sovracomunale possono essere proposti anche dai Comuni interessati.
4. I Comuni possono rivolgere per iscritto proposte, istanze e petizioni al Consiglio Direttivo.
Le istanze devono riguardare problematiche di carattere specifico e particolare di ogni singolo Comune.
Le petizioni devono riguardare questioni di ordine generale e sono formulate per esporre necessità di carattere sovracomunale.
Alle petizioni e alle istanze va data risposta entro 60 giorni dal ricevimento.

art.17 - Informazione, consultazione e partecipazione delle componenti sociali. Pareri

1. La partecipazione sociale si realizza attraverso le organizzazioni degli agricoltori, delle forze economiche e sindacali, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni giovanili, sportive e culturali, piscatorie e venatorie, secondo le modalità previste nei presenti articoli.

2. L'Ente Gestore tramite il Consiglio Direttivo:
 - a) riunisce periodicamente le componenti sociali di volta in volta interessate agli atti di pianificazione, di programmazione, di gestione e di utilizzo del Parco;
 - b) acquisisce dalle stesse componenti sociali pareri, osservazioni e proposte sui principali atti ed interventi concernenti il Parco, al fine di garantirne il coinvolgimento e la collaborazione;
 - c) gli atti relativi all'attività del Parco sono a disposizione presso la sede del Parco.
I pareri, le osservazioni e le proposte da acquisire obbligatoriamente sugli atti di pianificazione e di programmazione del Parco devono essere formulati entro 30 giorni dalla richiesta e dalla messa a disposizione della relativa documentazione, decorsi i quali si dà per assolto l'obbligo della consultazione.

TITOLOV – MEZZI FINANZIARI

art.18 - Mezzi finanziari

1. L'Ente Gestore provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
 - a) interventi finanziari della Regione Lombardia previsti dalla l.r. 86/83 e in particolare dall'art.3, nonché ogni altro intervento ordinario o straordinario della Regione stessa, dello Stato e dalla CEE;
 - b) stanziamenti provinciali;
 - c) contributi dei Comuni anche attraverso opportuni convenzionamenti su interventi specifici e coordinati;
 - d) qualsiasi titolo a suo favore;
 - e) le somme ricavate da mutui;
 - f) proventi derivanti dalla gestione delle attrezzature, dei servizi, delle concessioni e delle sanzioni.

TITOLIVI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art.19 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le orme previste dallo Statuto della Provincia di Milano, nonché dalle leggi 8 giugno 1990, n.142, 7 agosto 1990, n.241, delle leggi regionali 30 novembre 1983, n.86 e successive modificazioni e 23 aprile 1990, n.24.
In sede di prima applicazione del regolamento il Direttore del Parco può essere nominato, fino all'espletamento del concorso o all'assunzione a tempo determinato, tra il personale in servizio all'Amministrazione Provinciale di Milano avente i requisiti previsti e con qualifica non inferiore alla I° dirigenziale, attraverso un avviso di mobilità interna.
2. Dopo un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento sarà sottoposto ad un riesame secondo le procedure previste dalla legge istitutiva.